

Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2016, n. 85-3823

Criteria per il mantenimento dell'operativita' e dell'accreditamento per i presidi residenziali di cui al punto 23) della DGR 14 settembre 2009, n. 25-12129 e s.m.i. nelle more del conseguimento del titolo autorizzativo in regime definitivo.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

La L.R. 08.01.2004 n. 1, all'art. 29, ha stabilito che l'accreditamento costituisce per le strutture socio-sanitarie titolo necessario per l'instaurazione di accordi contrattuali con il sistema pubblico e presuppone il possesso di ulteriori specifici requisiti di qualità rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione, affidando alla Giunta regionale il compito di definire le procedure del processo di accreditamento.

Con propria deliberazione n. 25-12129 del 14.09.2009 la Giunta regionale ha definito i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture socio-sanitarie relativamente alle diverse situazioni in cui le stesse operano.

Il suddetto provvedimento prevede:

- al punto 23/B), che i presidi pubblici e privati privi di titolo autorizzativo in relazione a una delle tipologie definite dalla DGR n. 25/2009 stessa, e operanti secondo il cosiddetto regime di "mantenimento autorizzativo" di cui alla DGR 38/1992 o di "registrazione", debbano eseguire gli interventi di adeguamento ai requisiti strutturali previsti per le singole tipologie e acquisire la relativa autorizzazione al funzionamento entro il 31.12.2013, pena la revoca del provvedimento in forza del quale operano.
- al punto 23/C), che i presidi pubblici e privati con autorizzazione al funzionamento in regime transitorio come RSA o come RAF per anziani non autosufficienti, di cui alla DGR 41-42433 del 1995, possano presentare istanza di accreditamento unitamente a una dichiarazione d'impegno a produrre, entro il 31.10.2011 per i pubblici ed entro il 29.10.2010 per i privati, un progetto definitivo di adeguamento ai requisiti strutturali del regime definitivo, da realizzarsi entro 48 mesi dalla data di presentazione dell'istanza stessa.

Con DGR n. 1-2730 del 18.10.2011, al fine di consentire l'applicazione della nuova normativa relativa ai requisiti strutturali necessari per l'autorizzazione al funzionamento dei presidi socio-sanitari per anziani, all'epoca in corso di revisione e successivamente approvata con DGR n. 45-4248 del 31.07.2012, sono stati differiti di 18 mesi i suddetti termini: di conseguenza, il termine per la realizzazione dell'intervento è stato fissato entro il 30.03.2016 per le strutture pubbliche di cui al punto 23/C), entro il 30.05.2015 per le strutture private di cui al punto 23/C), entro il 30.06.2015 per le strutture ricadenti nel regime di cui al punto 23/B).

Con DGR n. 54-1035 del 09.02.2015, considerato il momento economico congiunturale sfavorevole degli ultimi anni, che ha reso particolarmente difficoltosa per gli operatori pubblici e privati la possibilità di reperire le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi, con conseguenti rallentamenti nell'esecuzione degli stessi, sono stati fissati, per quei soggetti che comunque hanno intrapreso concrete azioni al fine di mettere a norma le strutture, nuovi termini per l'ultimazione dei lavori, e precisamente:

- per i soggetti pubblici le cui strutture ricadono nel punto 23/C) della DGR 25/2009 il termine per la realizzazione dell'intervento è stato prorogato di dodici mesi (fino al 30 marzo 2017), a condizione che:

- ✓ sia stato presentato il progetto definitivo secondo le modalità previste dalla DGR 25/2009 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell'accreditamento della struttura;
- ✓ alla data del provvedimento i lavori previsti nel progetto di cui sopra siano in fase di svolgimento ovvero sia in corso o sia stata prevista una procedura per la concessione del servizio, in ogni caso da espletarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento;
- per i soggetti privati le cui strutture ricadono nel punto 23/C) della DGR 25/2009 il termine per la realizzazione dell'intervento è stato prorogato di dodici mesi (fino al 30 maggio 2016), a condizione che:
 - ✓ sia stato presentato il progetto definitivo secondo le modalità previste dalla DGR 25/2009 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell'accreditamento della struttura;
 - ✓ alla data del provvedimento i lavori previsti nel progetto di cui sopra siano in fase di svolgimento;
 - per i soggetti pubblici e privati le cui strutture ricadono nel punto 23/B) della DGR 25/2009 il termine per la realizzazione dell'intervento è stato prorogato di dodici mesi (fino al 30 giugno 2016), a condizione che venga presentato all'ASL competente per territorio, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, il progetto definitivo in corso di realizzazione o da realizzare, corredato di cronoprogramma e piano finanziario da cui si evinca la fattibilità dell'intervento entro la data suddetta.

La sussistenza delle condizioni di cui sopra doveva essere dichiarata allegando:

- per i soggetti pubblici, il contratto di affidamento dei lavori e il verbale di consegna degli stessi, ovvero il bando di gara relativo alla concessione del servizio;
- per i soggetti privati, il titolo edilizio abilitante l'intervento e la comunicazione di essere in fase di realizzazione dello stesso, resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000.

Alla scadenza dei termini suddetti, peraltro, si sono riscontrate varie casistiche, di seguito per sommi capi riassunte.

In alcune strutture pubbliche gli interventi non sono terminati poiché, considerate la carenza di risorse finanziarie e la frequente impossibilità di contrarre mutui o prestiti a copertura dell'importo dei lavori necessari per l'adeguamento, l'unico strumento possibile per la realizzazione delle opere è risultato essere la concessione del servizio con onere della messa a norma della struttura in capo al concessionario. Tuttavia, in alcuni casi le procedure di gara si sono prolungate a causa della difficoltà degli operatori economici a partecipare, in altri casi le aggiudicazioni di gara sono state deliberate a ridosso della scadenza dei termini previsti dalla DGR 54/2015.

Inoltre, l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (D.lgs 19 aprile 2016 n. 50) ha comportato difficoltà nell'applicazione della nuova normativa agli appalti in corso, così come l'entrata in vigore del DM 19 marzo 2015 ha stabilito nuove tempistiche per l'adeguamento alle norme antincendio, lavori che spesso fanno parte dei progetti di adeguamento al regime definitivo delle strutture oggetto del presente provvedimento.

Vi sono altresì presidi la cui messa a norma è in fase di avanzata realizzazione, nonché altri per cui la complessità e la dimensione dei lavori comportano tempistiche più lunghe del previsto.

Infine, per la maggior parte delle situazioni sopra descritte, si evidenzia come la presenza degli ospiti durante l'esecuzione dei lavori comporti ulteriori difficoltà e, a volte, un ulteriore imprevisto rallentamento degli stessi.

Alla luce della situazione sopraesposta si ritiene opportuno consentire ai presidi di terminare i lavori, e quindi mantenere l'operatività nonché l'accreditamento, se del caso, secondo i seguenti principi:

- dimostrata operosità e rispetto delle condizioni previste dalla DGR n. 54/2015;
- allineamento dei termini previsti dalla DGR 54/2015 per le diverse fattispecie, in considerazione del fatto che nello stesso presidio possono esistere due tipologie con tempistiche diverse all'interno del medesimo progetto, e che l'esigenza di distinguere le tempistiche tra enti pubblici e privati è superata in quanto è venuta meno l'opportunità, ai sensi della DGR 25/2009, di concedere ai primi maggior tempo per adottare e/o modificare i propri atti di programmazione e organizzazione;
- possibilità di terminare comunque i lavori oltre i termini previsti dalla DGR 54/2015 a fronte di requisiti gestionali maggiori e migliorativi del servizio, per bilanciare la mancata piena adesione alle norme richieste, nonché a compensazione dei disagi subiti dagli ospiti a causa del protrarsi dei lavori.

Tali principi sono analiticamente declinati per le specifiche casistiche nell'allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso;

visto il D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i.

vista la L.R. 08.01.2004, n. 1

vista la DGR n. 25-12129 del 14.09.2009

vista la DGR 46-528 del 04.08.2010

vista la DGR n. 1-2730 del 18.10.2011

vista la DGR n. 54-1035 del 09.02.2015

visto il DM 19 marzo 2015

visto il D.lgs 19 aprile 2016 n. 50

la Giunta regionale, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

delibera

di approvare i requisiti, le procedure e i termini per l'esecuzione dei lavori, necessari per il mantenimento dell'operatività e dell'accreditamento dei presidi residenziali, di cui al punto 23) della DGR 14 settembre 2009, n. 25-12129 e s.m.i., per il conseguimento e il mantenimento del titolo autorizzativo in regime definitivo, così come definiti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni, dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Allegato A

Titolo 1

Presidi di cui al punto 23/B) della DGR 14 settembre 2009, n. 25-12129, pubblici e privati.

I presidi che entro il 30 giugno 2016 non hanno terminato gli adeguamenti strutturali necessari al conseguimento dell'autorizzazione al funzionamento in una delle tipologie attualmente vigenti, potranno portare a termine i lavori entro il 30 marzo 2017, e quindi mantenere l'operatività fino a tale data, esclusivamente se:

- a) abbiano ottemperato a quanto previsto dalla DGR n. 54-1035 del 09.02.2015, ossia che abbiano presentato all'ASL competente per territorio il progetto definitivo in corso di realizzazione o da realizzare, corredato di cronoprogramma e piano finanziario;
- b) i lavori di cui al progetto anzidetto siano in fase di avanzata realizzazione (ossia siano state messe a norma aree operative pari almeno al 60% della superficie totale in pianta del presidio o vi siano stati di avanzamento lavori pari al 60% dell'importo complessivo di progetto) e il relativo cronoprogramma preveda il termine entro il 30 marzo 2017, da certificarsi mediante dichiarazione asseverata redatta da professionista abilitato;
- c) siano provvisti di CPI o SCIA in materia di prevenzione incendi, o abbiano provveduto entro il 24 aprile 2016 agli adempimenti e alla conseguente segnalazione certificata previsti dall'art. 2 del DM 19 marzo 2015.

I presidi devono comunicare alla Direzione regionale Coesione Sociale e alla Commissione di vigilanza tramite PEC, entro e non oltre il 1/10/2016, mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di trovarsi nelle condizioni di cui alle precedenti lettere a, b e c, allegando la relativa documentazione oppure di trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere a e c, impegnandosi ad adempiere ai seguenti punti 1, 2 e 3.

I presidi che entro il 30 giugno 2016 non hanno terminato gli adeguamenti strutturali necessari al conseguimento dell'autorizzazione al funzionamento in una delle tipologie attualmente vigenti, in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e c) ed i cui lavori sono stati realizzati per almeno il 30% di superficie lorda di pavimento, da certificarsi mediante dichiarazione asseverata redatta da professionista abilitato, o per i quali vi siano stati di avanzamento lavori pari al 30% dell'importo complessivo di progetto, oppure, a seguito di procedura ad evidenza pubblica di affidamento dei lavori o di concessione, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, sia in corso l'aggiudicazione, potranno mantenere l'operatività dando applicazione alle disposizioni di cui ai punti seguenti:

1. entro il 30 giugno 2018 dovranno realizzare e certificare, mediante dichiarazione asseverata redatta da professionista abilitato, lavori di cui al suddetto progetto pari almeno al 70% del totale (di SLP o SAL); in ogni caso, a partire dal 30 marzo 2017, ogni sei mesi dovrà essere inviato alla Commissione di vigilanza e alla Direzione regionale Coesione Sociale lo stato di avanzamento dei lavori;
2. entro il 30 giugno 2019 dovranno: terminare i lavori e certificarne l'ultimazione, mediante dichiarazione asseverata redatta da professionista abilitato; provvedere agli adempimenti e alla conseguente segnalazione certificata, previsti dall'art. 2 del DM 19 marzo 2015 in materia di prevenzione incendi;
3. dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento fino alla chiusura dei lavori, comunque non oltre il 30 giugno 2019, saranno tenuti a mettere in atto requisiti gestionali maggiori e migliorativi della qualità del servizio, per bilanciare la mancata piena adesione alle norme richieste, nonché a compensazione dei disagi subiti dagli ospiti a causa del protrarsi dei lavori, e precisamente:
 - ✓ dovranno applicare agli ospiti autosufficienti i requisiti gestionali propri della tipologia RA integrati con uno, a scelta, dei due seguenti requisiti gestionali compensativi:
 - incremento del 15% del monte ore di assistenza tutelare previsto dalle norme per la tipologia RA;

- istituzione del servizio infermieristico pari al 10% del monte ore di assistenza tutelare previsto dalle norme per la tipologia RA;
- ✓ potranno mantenere l'accoglienza di ospiti non autosufficienti già inseriti in struttura, e per i quali risulti problematico lo spostamento, applicando loro il modello gestionale corrispondente previsto dalla DGR 30 luglio 2012, n. 45-4248, integrato, in riferimento ai bisogni assistenziali rilevati, con uno, a scelta, dei sottostanti requisiti gestionali compensativi:
 - incremento del 15% del monte ore di assistenza tutelare originariamente previsto dalla tabella 1 della DGR 45/2012;
 - incremento del 10% del monte ore assegnato al servizio infermieristico ai sensi della DGR 45/2012 o, compatibilmente con la pianta organica vigente alla data di pubblicazione del presente provvedimento, conversione del 30% del monte ore di assistenza tutelare originariamente previsto dalla tabella 1 della DGR 45/2012 in monte ore assegnato al servizio infermieristico.

Gli adempimenti da eseguirsi nel rispetto dei termini di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 inerenti lo stato di attuazione dell'intervento dovranno essere comprovati con la documentazione indicata ai medesimi punti 1, 2 e 3, da trasmettersi in formato digitale, tramite pec, alla Commissione di vigilanza e alla Direzione regionale Coesione Sociale. Le dichiarazioni asseverate dei professionisti abilitati dovranno prevedere le planimetrie del presidio attualizzate a ciascuno stato avanzamento lavori, con campiture evidenzianti le parti già riqualificate, essere rese in formato PDF e firmate digitalmente.

In ogni caso i presidi, fatto salvo l'incremento di requisiti gestionali di cui sopra, fino all'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento in una tipologia prevista dalle norme vigenti potranno:

- effettuare nuovi inserimenti soltanto nel caso di anziani autosufficienti (punteggio ex DGR 2 agosto 2010, n. 69-481, allegato A, inferiore a 5), applicando i requisiti gestionali propri della tipologia RA;
- mantenere l'accoglienza a ospiti non autosufficienti già inseriti in struttura, e per i quali risulti problematico lo spostamento, applicando loro il modello gestionale corrispondente previsto dalla DGR 30 luglio 2012, n. 45-4248.

I presidi che non avranno terminato tutti gli adeguamenti in materia di prevenzione incendi di cui al DM 19 marzo 2015 entro il 30 giugno 2019, purché in regola con le prescrizioni del presente provvedimento, saranno autorizzati al funzionamento sotto condizione risolutiva di terminare, entro il 24 aprile 2025, gli adeguamenti di cui al citato DM. Per tali presidi l'eventuale accreditamento potrà essere rilasciato solo alla presentazione della segnalazione certificata relativa al completo adeguamento in materia di prevenzione incendi, ai sensi del DM 19 marzo 2015.

I presidi pubblici che hanno nello stesso immobile nuclei in regime di 23/B) e nuclei in regime di 23/C), e che abbiano presentato un progetto complessivo, possono realizzare i lavori entro la data stabilita dalla DGR n. 54/2015 suddetta per i presidi di cui al punto 23/C), ovvero il 30 marzo 2017, purché abbiano ottemperato alle condizioni ivi definite. Nel caso in cui non terminino tutti i lavori entro il 30 marzo 2017, potranno mantenere l'operatività alle condizioni riportate nel successivo Titolo 2 relativo ai presidi privati di cui al punto 23/C).

Per i presidi che non rientrano nelle fattispecie definite nel presente titolo il mancato rispetto del termine per la realizzazione dei lavori previsto dalle DDGR n. 1-2730 del 18.10.2011 e n. 54-1035 del 09.02.2015 comporterà la revoca del provvedimento in forza del quale oggi operano e conseguentemente gli stessi dovranno cessare l'attività.

Per i presidi che invece rientrano nelle fattispecie definite nel presente titolo, il mancato adempimento da parte degli stessi di uno soltanto degli obblighi relativi alla tempistica dei lavori, alle attestazioni, nonché ai maggiori requisiti gestionali di cui al presente titolo comporterà la revoca del provvedimento in forza del quale oggi operano.

La validità temporale delle verifiche di compatibilità, di cui all'art. 8ter, comma 3, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., già rilasciate in deroga al 3% alle strutture ricadenti nel punto 23/B) della DGR 25/2009, coinciderà con i termini stabiliti dal presente provvedimento per la realizzazione degli interventi, a prescindere dai termini previsti per le diverse fattispecie dalla DGR 46-528 del 04.08.2010. Il mancato rispetto da parte del presidio dei termini stabiliti dal presente provvedimento produrrà, senza necessità di altro atto o provvedimento applicativo, la perdita di efficacia della verifica di compatibilità rilasciata.

Titolo 2

Presidi privati di cui al punto 23/C) della DGR 14 settembre 2009, n. 25-12129.

I presidi che entro il 30 maggio 2016 non hanno terminato gli adeguamenti strutturali necessari al conseguimento del regime definitivo nella tipologia RSA, potranno portare a termine i lavori entro il 30 marzo 2017, e quindi mantenere l'operatività fino a tale data, esclusivamente se:

- a) abbiano ottemperato a quanto previsto dalla DGR n. 54-1035 del 09.02.2015, ovvero che abbiano presentato all'ASL competente per territorio il progetto definitivo secondo le modalità previste dalla DGR 25/2009 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell'accreditamento della struttura, il titolo edilizio abilitante l'intervento e la comunicazione di essere in fase di realizzazione dello stesso, resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000;
- b) i lavori di cui al progetto anzidetto siano in fase di avanzata realizzazione (ossia siano state messe a norma aree operative pari almeno al 60% della superficie totale in pianta del presidio o vi siano stati di avanzamento lavori pari al 60% dell'importo complessivo di progetto) e il relativo cronoprogramma preveda il termine entro il 30 marzo 2017, da certificarsi mediante dichiarazione asseverata redatta da professionista abilitato;
- c) siano provvisti di CPI o SCIA in materia di prevenzione incendi, o abbiano provveduto entro il 24 aprile 2016 agli adempimenti e alla conseguente segnalazione certificata, previsti dalla lettera c), commi 1 o 2, art. 2 del DM 19 marzo 2015.

I presidi devono comunicare alla Direzione regionale Coesione Sociale e alla Commissione di vigilanza dell'A.S.L. territorialmente competente tramite PEC, entro e non oltre il 1/10/2016, mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di trovarsi nelle condizioni di cui alle precedenti lettere a,b e c, allegando la relativa documentazione, oppure di trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere a e c, impegnandosi ad adempiere ai seguenti punti 1, 2 e 3.

I presidi che entro il 30 maggio 2016 non hanno terminato gli adeguamenti strutturali necessari al conseguimento del regime definitivo nella tipologia RSA, in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e c) ma i cui lavori sono stati realizzati per almeno il 30% di superficie lorda di pavimento, da certificarsi mediante dichiarazione asseverata redatta da professionista abilitato, o per i quali vi siano stati di avanzamento lavori pari al 30% dell'importo complessivo di progetto, potranno mantenere l'operatività dando applicazione alle disposizioni di cui ai punti seguenti:

1. entro il 30 giugno 2018 dovranno realizzare e certificare, mediante dichiarazione asseverata redatta da professionista abilitato, lavori di cui al suddetto progetto pari almeno al 70% del totale (di SLP o SAL) in ogni caso ogni sei mesi dovrà essere inviato alla Commissione di vigilanza e alla Direzione regionale Coesione Sociale lo stato di avanzamento dei lavori;
2. entro il 30 giugno 2019 dovranno: terminare i lavori e certificarne l'ultimazione, mediante dichiarazione asseverata redatta da professionista abilitato; provvedere agli adempimenti, e alla conseguente segnalazione certificata, previsti dalla lettera c), commi 1 o 2, art. 2 del DM 19 marzo 2015 in materia di prevenzione incendi.
3. dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento e fino alla chiusura dei lavori, comunque non oltre il 30 giugno 2019, saranno tenuti a mettere in atto requisiti gestionali maggiori e migliorativi della qualità del servizio per bilanciare la mancata piena

adesione alle norme richieste, nonché a compensazione dei disagi subiti dagli ospiti a causa del protrarsi dei lavori, applicando agli ospiti il modello gestionale corrispondente previsto dalla DGR 30 luglio 2012, n. 45-4248, integrato, in riferimento ai bisogni assistenziali rilevati, con uno, a scelta, dei sottostanti requisiti gestionali compensativi:

- incremento del 15% del monte ore di assistenza tutelare così come previsto dalla tabella 1 della DGR 45/2012;
- incremento del 10% del monte ore assegnato al servizio infermieristico ai sensi della DGR 45/2012 o, compatibilmente con la pianta organica vigente alla data di pubblicazione del presente provvedimento, conversione del 30% del monte ore di assistenza tutelare previsto dalla tabella 1 della DGR 45/2012 in monte ore assegnato al servizio infermieristico.

Gli adempimenti da eseguirsi nel rispetto dei termini di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 inerenti lo stato di attuazione dell'intervento dovranno essere comprovati con la documentazione indicata ai medesimi punti 1, 2 e 3, da trasmettersi in formato digitale, tramite pec, alla Commissione di vigilanza e alla Direzione regionale Coesione Sociale. Le dichiarazioni asseverate dei professionisti abilitati dovranno prevedere le planimetrie del presidio attualizzate a ciascuno stato avanzamento lavori, con campiture evidenzianti le parti già riqualificate, essere rese in formato PDF e firmate digitalmente.

I presidi che non avranno terminato tutti gli adeguamenti in materia di prevenzione incendi di cui al DM 19 marzo 2015 entro il 30 giugno 2019, purché in regola con le prescrizioni del presente provvedimento, saranno autorizzati al funzionamento come RSA in regime definitivo sotto condizione risolutiva di terminare, entro il 24 aprile 2025, gli adeguamenti di cui al citato DM.

Per i presidi che non rientrano nelle fattispecie definite nel presente titolo il mancato rispetto del termine per la realizzazione dei lavori previsto dalle DDGR n. 1-2730 del 18.10.2011 e n. 54-1035 del 09.02.2015 comporterà la revoca del titolo autorizzativo e dell'accreditamento.

Per i presidi che invece rientrano nelle fattispecie definite nel presente titolo, il mancato adempimento da parte degli stessi di uno soltanto degli obblighi relativi alla tempistica dei lavori, alle attestazioni, nonché ai maggiori requisiti gestionali di cui al presente titolo comporterà la revoca del titolo autorizzativo e dell'accreditamento.

In entrambi i casi suddetti il numero dei posti letto di cui al titolo autorizzativo e dell'accreditamento revocati saranno decurtati dal numero di posti letto complessivi per anziani non autosufficienti previsti nel relativo distretto sanitario ai fini della programmazione regionale ai sensi della DGR 46-528 del 04.08.2010. Successivamente, per l'eventuale ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento come RSA, il presidio dovrà acquisire la verifica di compatibilità di cui all'art. 8ter, comma 3, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.

La validità temporale delle verifiche di compatibilità, di cui all'art. 8ter, comma 3, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., già rilasciate per trasferimento di intere strutture o posti letto ricadenti nel punto 23/C) della DGR 25/2009, coinciderà con i termini stabiliti dal presente provvedimento per la realizzazione dell'intervento, a prescindere dai termini previsti per le diverse fattispecie dalla DGR 46-528 del 04.08.2010.

Il mancato rispetto da parte del presidio dei termini stabiliti dal presente provvedimento produrrà, senza necessità di altro atto o provvedimento applicativo, la perdita di efficacia della verifica di compatibilità rilasciata, con conseguente decurtazione dal numero di posti letto complessivi per anziani non autosufficienti previsti nel relativo distretto sanitario ai fini della programmazione regionale ai sensi della DGR 46-528 del 04.08.2010.

Successivamente, per l'eventuale ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento come RSA il presidio dovrà acquisire la verifica di compatibilità di cui all'art. 8ter, comma 3, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.

I presidi pubblici di cui all'art. 23/C) della DGR 25/2009 che non termineranno i lavori entro il 30 marzo 2017 potranno mantenere l'operatività alle condizioni e nei termini previsti per i presidi privati del presente titolo.

I presidi originariamente pubblici che hanno presentato istanza di accreditamento ai sensi del punto 23C) della DGR 25/2009, entro i termini definiti dalla DGR stessa per le strutture pubbliche, e che successivamente hanno esternalizzato il servizio mediante concessione, ponendo pertanto l'obbligo della messa a norma della struttura in capo al concessionario privato, continuano a soggiacere alle procedure e alle tempistiche definite dalla DGR n. 54/15, nonché dal presente provvedimento, per i presidi pubblici.

Titolo 3

Qualora le commissioni di vigilanza, nell'espletamento della loro attività su presidi di cui al punto 23/A) della DGR 14 settembre 2009, n. 25-12129, ossia autorizzati a titolo definitivo, riscontrino difformità dei requisiti strutturali rispetto a quelli previsti dalle norme vigenti all'atto dell'ottenimento del titolo autorizzativo, provvedono a impartire prescrizioni per la regolarizzazione, concordando con le strutture modalità e termini che comunque non dovranno superare quelli previsti dal presente provvedimento.

Titolo 4

Per i presidi eroganti prestazioni in regime residenziale rientranti nei precedenti titoli 1, 2, e 3, che risultino inadempienti rispetto alle vigenti norme di prevenzione incendi in quanto:

- a) soggetti al DM 18 settembre 2002, non hanno completato l'adeguamento alle disposizioni antincendio in esso previste (e quindi non hanno ottenuto idonea e conseguente certificazione) e non hanno provveduto, entro il 24 aprile 2016, agli adempimenti previsti dalle lettere a) e b), commi 1 o 2, art. 2 del DM 19 marzo 2015,

oppure,

- b) in possesso di Certificato di Prevenzione Incendi, alla data di pubblicazione del presente provvedimento non ne hanno rispettato il rinnovo, secondo le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR 1 agosto 2011, n. 151,

il titolo autorizzativo è soggetto a provvedimento di sospensione, relativamente ai nuovi inserimenti, da adottarsi da parte della Commissione di vigilanza.

Durante tale sospensione i presidi suddetti potranno proseguire la loro attività senza effettuare inserimenti di nuovi ospiti e dovranno regolarizzare, entro il termine di 90 giorni dal provvedimento di sospensione, la loro posizione in materia di prevenzione incendi, comprovando l'adempimento con la trasmissione alla Commissione di vigilanza e alla Direzione regionale Coesione Sociale di opportuna documentazione.

Decorso inutilmente il termine suddetto, il titolo autorizzativo dei presidi inadempienti verrà revocato e, conseguentemente, essi dovranno cessare la propria attività.